



PANIFICATORI  
ARTIGIANI  
DELLA  
PROVINCIA  
DI BRESCIA

## PANIFICATORI CALENDARIO CONSIGLIATO 2012

5 gennaio	doppia panificazione	14 agosto	doppia panificazione
6 gennaio	chiusura	15 agosto	chiusura
7 aprile	trippla panificazione	31 ottobre	doppia panificazione
8 aprile	chiusura	1 novembre	chiusura
9 aprile	chiusura	7 dicembre	trippla panificazione
24 aprile	doppia panificazione	8 dicembre	chiusura
25 aprile	chiusura	9 dicembre	chiusura
30 aprile	doppia panificazione	24 dicembre	trippla panificazione
1 maggio	chiusura	25 dicembre	chiusura
1 giugno	trippla panificazione	26 dicembre	chiusura
2 giugno	chiusura	31 dicembre	doppia panificazione
3 giugno	chiusura	1 gennaio 2013	chiusura

**Nella festività del Santo Patrono si lascia facoltà al Comune di stabilire la ½ giornata facoltativa**

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

Il sindaco definisce le modalità per adempiere l'obbligo di cui al presente comma.

I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere.

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

*I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:*

a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa

*tra le ore cinque e le ore ventiquattro;*

b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

*Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui*

*ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico:*

a) *nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;*

b) *nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;*

c) *nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;*

d) *in altre tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.*

6. *I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.*

7. *Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 10, lettera d), il comune può autorizzare l'apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:*

a) *i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;*

11. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

a) 1° gennaio;

b) Pasqua;

c) 25 aprile;

d) 1° maggio;

e) 15 agosto;

f) 25 dicembre pomeriggio;

g) 26 dicembre.